

La dichiarazione di costituzione di parte civile

L'equiparazione (?) tra l'atto di citazione nel giudizio civile e la costituzione di parte civile alla luce della pronuncia n. 38481/2023 delle Sez. Un.



Il quadro normativo

- art. 78 comma 1 lett. d c.p.p. «La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: [...] lett. d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili»;
- Art. 573 comma 1-bis c.p.p.: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»



L'intervento delle Sez. Un. 38481/2023

2.6

«Se, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.



Ciò significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l'art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile", come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicchè, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonchè il titolo che legittima a far valere la pretesa»



Cosa non è più opportuno fare

in calce al presente atto, del sig, nato a il e residente in alla via col presente atto
dichiara
di costituirsi parte civile nei confronti di, nato a il



CHIEDE

Che, previo accertamento della responsabilità penale, l'imputato suddetto venga condannato al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, subìti dalla persona offesa a seguito degli accadimenti descritti nel capo di imputazione...



Quello che è opportuno fare: attenersi ai requisiti di cui all'art. 163, comma 3, (n. 3) e 4 c.p.c.

«In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163 comma 3, n. 4, cod. proc.civ.» (Cass. Pen., Sez. Un., n. 38481/23)

L'art. 163, comma 3

- n. 3: l'atto di citazione deve contenere «la determinazione della cosa oggetto della domanda» (petitum),
- n. 4 «l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni» (causa petendi).

Che cosa dovrebbe contenere quindi la costituzione di parte civile?

- la descrizione in maniera analitica dei fatti materiali che si assumono essere stati fonte di danno;
- 2) la descrizione delle <u>conseguenze pregiudizievoli</u> (in che cosa sono consistiti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) in capo alla persona offesa e quindi del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e i danni che dalla stessa ne sono derivati;
- gli <u>elementi di diritto</u> che giustificano la pretesa risarcitoria;
- indicazione dei <u>danni</u> con relativa quantificazione e/o criteri di calcolo laddove sia possibile (in ogni caso, non vi è l'onere di indicare con un preciso *nomen iuris* il danno di cui si chiede il risarcimento).



Relativamente alla quantificazione, quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, si potrebbe valutare l'indicazione di un importo quantomeno vicino a quello effettivamente dovuto inserendo una clausola di salvaguardia del seguente tenore: «condannare Tizio, per motivi di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 50.000 o diversa veriore somma, anche superiore, accertanda in corso di causa.»

Cass. Civ., n. 9249/2015: «chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno».



- L'onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa: una volta che il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, resta irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l'oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (cfr. Cass. civ., n. 26873/2017).
- «L'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese» Cass. Civ., ordinanza n. 22371/2017.



Art. 164 c.p.c.

Tra le varie ipotesi di nullità «la citazione è altresì **nulla** se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo».

Tuttavia vige in ogni caso il principio giurisprudenziale della prevalenza della sostanza sulla forma: quindi anche se gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., non sono perfettamente dedotti, si potranno comunque desumere dal contenuto sostanziale della domanda e dalle conclusioni spiegate.

Cassazione civile sezione un. del 22/05/2012 n. 8077

«Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame oggetto la domanda risulti assolutamente incerto».

Cass. civ. n. 1681/2015

«La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte».

Rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui sopra, il Giudice fissa un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (giudizio di primo grado).



Esempio: investimento pedone coniugato con prole

Ipotesi di lesioni gravi/gravissime

Danno non patrimoniale

- Lesioni (danno biologico);
- La personalizzazione del danno biologico (hobby musicista);
- Danno morale;
- Etc..

Danno patrimoniale

- Spese mediche e riabilitative;
- Spese per futuri interventi (danno futuro);
- Mancato guadagno e lucro cessante (libero professionista);
- Perdita della capacità di lavoro specifica
- Etc...



Esempio: investimento pedone coniugato con prole

Ipotesi di omicidio stradale colposo

Danno non patrimoniale

- Danno da perdita del rapporto parentale;
- Danno biologico iure hereditatis;
- Danno tanatologico;
- Etc..

Danno patrimoniale

- Spese mediche precedenti al decesso;
- Spese funeratizie;
- Perdita della quota dello stipendio che integrava periodicamente il patrimonio familiare;
- Spese per rette universitarie e scolastiche;
- Danno per restituzione caparra confirmatoria per mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare;
- Etc...



Le prove

- Ai sensi del 573, comma 1-bis <u>il giudice del rinvio</u>, «... decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»
- Pertanto è ragionevole ipotizzare che non vi siano particolari preclusioni dal punto di vista probatorio perché da un lato non è richiamato l'art. 163 n. 5 c.p.c. relativo alla deduzione dei mezzi istruttori, dall'altro secondo la relazione illustrativa della riforma «... la "prosecuzione" del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull'assenza di cause d'inammissibilità dell'impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l'imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le "questioni civili", con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d'innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l'imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile ...» (v. rinvio ex art. 622 c.p.p.).



Il giudizio di rinvio in sede civile ex art. 573, comma 1 bis c.p.p.

È ipotizzabile che anche per questo giudizio di rinvio in sede civile siano applicabili almeno parte dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità civile e penale per il giudizio di rinvio *ex* art. 622 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. Un. 22065/2021):

- Il giudice competente è presumibile sia il giudice competente per valore in grado di appello;
- nel giudizio di rinvio si apre una fase processuale soggetta alle regole proprie del giudizio civile, ivi comprese quelle attinenti al regime probatorio e all'onere della prova e si fronteggeranno non più la parte civile e l'imputato bensì il danneggiato-creditore da una parte e il danneggiante-debitore dall'altra;



- incombe sul danneggiato l'onere di provare i fatti costituivi della pretesa risarcitoria;
- v. l'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile e del nesso causale va effettuato sulla base dei criteri civilistici della prova, ovvero del principio del "più probabile che non", senza dover rispettare la più rigida regola di giudizio penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio";
- vi. in merito al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la giurisprudenza di merito ha in particolare affermato che sussiste «l'inesistenza in sede di rinvio di un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale pari a quello vigente in ambito processual-penalistico sulla scorta della giurisprudenza penale di legittimità nazionale formatasi nel solco tracciato dalla Corte EDU) e dalla riforma normativa del 2017, introduttiva del comma III bis nell'art. 603 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello non può riformare in peius, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado (finanche pronunciata dal giudice di pace, cfr. Cass. pen., n. 3224/2020) sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, se non rinnova, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale» (Sent. Corte Appello Torino n. 277/2022);



- VII. Il giudice del rinvio potrà limitarsi a rivalutare le risultanze probatorie acquisite in sede penale, tenuto conto però, ad esempio, che la testimonianza della parte civile, <u>in quanto a sé favorevole</u>, assurge qui a mera allegazione di parte, sulla scorta del principio "Nemo testis in causa propria" sancito dall'art. 246 c.p.c., e ad apprezzarle quali prove atipiche, secondo i principi civilistici della disponibilità delle prove e del libero convincimento, rivalutandole autonomamente (Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12164).
- Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, n.25503).



Le questioni ancora aperte...

Qual è la natura del giudizio di rinvio ex art. 573 comma 1 bis c.p.p.?

Dalla lettura della sentenza delle Sez. Un., si può ipotizzare che si tratti di un giudizio di secondo grado anche in sede civile, seppur *sui generis* (visto che le Sezioni Unite evidenziano che si tratta di una prosecuzione del medesimo processo senza cesure o soluzioni di continuità ove «la possibilità di modificare la domanda in sede di giudizio di rinvio civile non è esperibile con riferimento al nuovo art. 573, comma 1 – *bis*, introduttivo non già di un giudizio autonomo rispetto al primo ma di una prosecuzione sempre del medesimo originario giudizio)



art. 345 c.p.c.

Quindi, sempre in linea teorica, secondo la suddetta disposizione non saranno ammissibili domande nuove se non attinenti ad interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (problemi relativi alla nuova costituzione di parte civile che dovrebbe contenere già tutte le domande risarcitorie e restitutorie).

• Il giudizio di rinvio avverrà con un atto di impulso di parte oppure con un trasferimento d'ufficio del fascicolo?

Nel silenzio della legge e in mancanza di linee guida e/o pronunce giurisprudenziali sul punto, è ragionevole pensare che, anche sulla scorta di questioni meramente pratiche, sarà necessario un atto di impulso della parte interessata che dovrà riassumere con atto di citazione in giudizio (trattandosi di *traslatio iudicii* ovvero del medesimo processo che <u>prosegue</u> dinanzi ad altro giudice), il quale dovrà presumibilmente avere un proprio numero di ruolo generale nel processo civile con il conseguente pagamento del contributo unificato.



Se il processo penale è informato ad un apparato di garanzie che altro non sono se non la proiezione della presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27 Cost.)...

... il processo civile, al contrario, presenta un'architettura che risponde a tutt'altra esigenza e cioè, per usare le parole di Giuseppe Chiovenda, "dare a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire sulla base della legge sostanziale".



Grazie per l'attenzione